

Disposizione tecnica di funzionamento n. 09 rev 1 PB-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii.)

Titolo	Gestione delle condizioni di emergenza
Riferimenti normativi	Articolo 27, commi 27.2 e 27.3, del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas

Entrata in vigore il 14 novembre 2013

1. Premessa

L'articolo 27 del Regolamento prevede che nei casi in cui si verificano le condizioni di emergenza indicate al medesimo articolo, il GME effettua le comunicazioni secondo le modalità definite nelle DTF.

2. Gestione delle connessioni al portale SIMGAS¹

Gli operatori possono verificare lo stato della connessione internet al SIMGAS mediante l'applicativo "Mostra Mercati" disponibile all'indirizzo <http://siti.ipex.it> nel quale sono indicati tutti gli indirizzi internet, sia quelli ordinari che di emergenza, mediante i quali connettersi alle piattaforme informatiche del GME e acquisire informazioni sulle condizioni operative della PB-GAS.

3. Gestione delle condizioni di emergenza

Qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 27, comma 27.1, lettera a), del Regolamento, ovvero il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, il GME comunica a Snam Rete Gas e agli operatori, secondo le modalità previste all'articolo 11, comma 11.1, del Regolamento, l'insorgere delle condizioni di emergenza, nonché il nuovo termine di chiusura della seduta della PB-GAS. Qualora entro il nuovo termine di chiusura della seduta della PB-GAS persista la condizione di emergenza, il GME sospende momentaneamente le operazioni sulla PB-GAS e rende nota tale circostanza agli operatori secondo le modalità previste all'articolo 11, comma 11.1, del Regolamento.

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 27, comma 27.1, lettera b), del Regolamento, ovvero il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione della PB-GAS, e/o nel caso si verificano le condizioni di cui all'articolo 27, comma 27.1, lettera c), del Regolamento, ovvero il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione della PB-GAS, il GME sospende la sessione della PB-GAS. Il GME rende nota tale circostanza agli operatori secondo le modalità previste all'articolo 11, comma 11.1, del Regolamento.

¹ SIMGAS: Sistema Informatico della PB-GAS. E' il sistema informatico mediante il quale il GME raccoglie le offerte di acquisto e di vendita, definisce e rende disponibili gli esiti della PB-GAS.